REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/87 [5], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 5 settembre 1988 al 3 marzo 1989; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base del criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato del sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 28,516 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1988/1989 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.
(3) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(5) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I	1 185	1 580
Le zone IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi		
Zona II	1 120	1 495
1. Altre zone dei Paesi Bassi		
2. I seguenti comuni belgi:		
Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk solo), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke		
Zona III	962	1 103
1. Altre zone del Belgio		
2. Le seguenti zone francesi:		
— il dipartimento Nord		
— i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais		
— i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne		
— il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes		
3. La Repubblica federale di Germania	—	
Zona IV	906	1 043
Le seguenti zone francesi:		
— i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais		
— il dipartimento Somme		
— i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise		
Zona V	847	—
1. Danimarca		—
2. La Repubblica federale di Germania		—
Zona VI	956	1 020
Le seguenti zone francesi:		
— i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes		
— i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne		
— il dipartimento Marne		
— il circondario di Senlis nel dipartimento Oise		
— i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe		
— i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne		
Zona VII	774	933
1. Altre zone della Francia		
2. Regno Unito	—	
Zona VIII	245	245
1. Regno Unito		—
2. Altre zone della Comunità		

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I 1. Regno Unito 2. Irlanda	1 856
Zona II La Francia	1 593
Zona III La Repubblica federale di Germania	1 524
Zona IV Italia	950
Zona V Altre zone della Comunità	1 022